

Disciplinare di gara conforme a Bando tipo n. 1/2023

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

Procedura aperta ex art. 71 dlgs 36/2023 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Sommario

Sommario.....	2
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22

15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICIAMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	26
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
16.	OFFERTA TECNICA	28
17.	OFFERTA ECONOMICA.....	29
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	30
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	32
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	32
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	33
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (COMPRESA DEMO) ED ECONOMICHE.....	34
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	35
24.	(Omissis).....	36
25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	39
28.	ACCESSO AGLI ATTI	39
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
31.	ALLEGATI	39

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA A LOTTO UNICO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L' ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI CHIRURGIA ROBOTICA VIDEOLAPAROSCOPICA

PREMESSE

Con atto n.158/ASTFM dell'11/03/2024 e successivo atto (***), questa Amministrazione ha deciso di affidare, mediante la conclusione di accordo quadro con un solo Operatore Economico ai sensi dell'art. 59 co. 3 D.lgs. 36/2023, la fornitura in noleggio di sistemi di chirurgia robotica videolaparoscopica, conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel Capitolato speciale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti> .

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 (CUI F02500660440202300074) approvato con Determina n. 368 del 06/06/2024, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 36/2023. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 D.lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023. La presente procedura di affidamento è finalizzata alla conclusione di accordo quadro con un solo Operatore Economico aggiudicatario dell'unico lotto ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023. La disciplina di dettaglio dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi è contenuta nella documentazione di gara (rif. art.2.1 "documenti di gara). I luoghi di esecuzione dell'appalto saranno specificati nei singoli contratti attuativi successivamente stipulati dalle Aziende Sanitarie Territoriali con riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

- AST Fermo = ITI35 - adesione iniziale principale;
- AST Macerata = ITE33 – adesione eventuale secondaria.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il Dott. Fulvio De Cicco Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica AST Fermo (fulvio.decicco@sanita.marche.it). Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Paola Piccioni, dipendente di ruolo dell'U.O.C. Acquisti e Logistica (paola.piccioni2@sanita.marche.it). Per i contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, i Responsabili di fase saranno individuati dalle singole AST.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito

Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto sulla piattaforma al link <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. *La predetta sospensione è disposta d'ufficio dalla Stazione Appaltante nel caso in cui abbia diretta conoscenza del malfunzionamento oppure su istanza del candidato, da formularsi a mezzo PEC oppure tramite comunicazione interna alla piattaforma, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; corredata da documentazione a comprova del malfunzionamento oppure con esplicita riserva di produzione della suindicata documentazione a comprova. Idonea documentazione a comprova è costituita da report del gestore della piattaforma attestante il malfunzionamento.* A pena di esclusione e secondo quanto precisato dall'art. 13 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" del presente disciplinare, è in ogni caso vietato trasmettere l'offerta di gara a mezzo PEC o con modalità diversa dall'utilizzo della piattaforma.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che regola il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante i seguenti canali dedicati:

- Recapito telefonico: 0422-267755;
- Indirizzo di posta elettronica: service.appalti@maggioli.it ;
- Link sezione portale appalti:
https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara BDNCP <https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/> ;
- b) Disciplinare di gara e relativi documenti:
 - b.1 Tabella criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica;
 - b.2 Schema offerta economica;
- c) Schema di Accordo Quadro;
- d) Capitolato speciale costituito da
 - d.1 Capitolato Tecnico;
 - d.2 Schema di contratto.
- e) Schema di domanda di partecipazione;
 - e.1 Documento di gara unico europeo [DGUE \(agid.gov.it\)](https://dgue.agid.gov.it)
- f) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa al link <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti> ;
- g) Patto di integrità/protocollo di legalità, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita;>
- h) Documentazione relativa alla sicurezza costituita da:
 - h.1 DUVRI preliminare;
 - h.2 "Documento di prima informazione";
 - h.3 "Istruzioni per operatori ditte esterne in aree di rischio covid-19";
- i) Informativa di cui all'art. 13 "Informazioni relative al trattamento dei dati personali" GDPR;
- j) Layout sale operatorie del "nuovo" Ospedale di Campiglione di Fermo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/> e sulla Piattaforma al link <https://appalti-ast4fm.sanita.marche.it/PortaleAppalti>.

Si precisa che, come indicato nello schema di accordo quadro (Documento c), i seguenti documenti saranno acquisiti dall'aggiudicatario nei confronti di AST Macerata solo in caso di effettiva adesione: g, h, i, j tra le attività preliminari.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno _____ in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti area “comunicazioni”, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su apposita sezione della Piattaforma. E' fatto obbligo per gli Operatori Economici visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. La Piattaforma invia automaticamente agli Operatori Economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Neppure saranno resi chiarimenti di natura tecnica riferiti all'adesione secondaria eventuale di AST – Macerata a proposito dei quali si rinvia all'art. 2.1 “documenti di gara” del presente disciplinare.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di sistemi di chirurgia robotica videolaparoscopica (in noleggio) e del relativo materiale di consumo (in acquisto), destinati alle specialità chirurgiche di Urologia, Chirurgia generale e Ginecologia.

L'appalto costituito da un unico lotto funzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 in considerazione della natura della fornitura in oggetto (costituita dai componenti del sistema di chirurgia robotica

e dal materiale di consumo dedicato, necessario per l'utilizzo del sistema stesso) e delle prestazioni ad essa correlate (installazione, formazione all'uso degli operatori, assistenza tecnica e manutenzione, etc.), si suddivide nei seguenti sub-lotti:

- SUB-LOTTO 1: SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA (denominato anche “robot chirurgico”) e relativi accessori;
- SUB-LOTTO 2: MATERIALE DI CONSUMO monouso e pluriuso (materiali denominati anche “kit procedurali”) legato all'utilizzo del sistema di cui al sub-lotto 1.

I dettagli relativi a ciascun sub-lotto, con i relativi requisiti di minima, sono riportati nel Capitolato Speciale di gara alla sezione del Capitolato Tecnico.

Tabella 1

Sublotti	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Noleggio pluriennale di un robot chirurgico inclusivo di servizi accessori	33190000 Dispositivi e prodotti medici vari	P	€ 2.700.000,00
2	Kit procedurale materiale di consumo (n. 1.100)	33169000-2 Strumenti chirurgici	S	€ 3.850.000,00
Importo a base di gara				€ 6.550.000,00

L'importo complessivo dell'appalto a **base d'asta, pari a € 6.550.000,00 (IVA esclusa)**, riferito alla prima adesione a beneficio di AST Fermo, include i seguenti costi, non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023:

- **€ 603.695,52**: costo della manodopera;
- **€ 1.500,00**: costo delle misure di sicurezza, esclusi eventuali rischi da interferenza che saranno oggetto di separata valutazione in fase di elaborazione del DUVRI definitivo con ciascuna AST aderente.

Essendo i predetti costi della manodopera e gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, l'importo soggetto a ribasso risulta pari a € 5.944.804,48 (IVA esclusa).

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. L'importo complessivo è al netto di Iva. L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di mesi ventiquattro (24) decorrenti convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data di stipula. Entro tale periodo potrà procedersi alle singole adesioni mediante stipula del contratto di appalto specifico, nei limiti dell'importo massimo previsto in gara.

La durata di ogni singolo contratto di appalto derivante dalla suindicata adesione è pari a mesi settantadue (72), inclusiva di un periodo di prova iniziale pari a dodici (12) mesi, come precisato nel capitolato speciale; decorrenti convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data di verifica di conformità della fornitura (collaudo).

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento (5%), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati su istanza di parte e secondo quanto previsto dal contratto di appalto, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, co 3, lett. b del D.lgs. 36/2023 e nello specifico l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo agli indici dei prezzi al consumo.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

- a) **Opzione di proroga del contratto:** non sono previste opzioni di proroga ad eccezione di quanto indicato dall'art. 6 "Durata e avvio esecuzione" del Capitolato speciale alla sezione Schema di contratto.
- b) In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 (**proroga tecnica**). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- c) **Variazione fino a concorrenza del dieci per cento (10%) dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, variazioni in diminuzione nel limite del 30% sul valore dell'aggiudicazione. In tali casi l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- d) **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023:** la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel limite dell'importo massimo comprensivo di variazione del dieci per cento (10%) di cui al precedente punto, nei seguenti casi:
- d.1) Riscatto finale del sistema di chirurgia robotica di cui al sub lotto 1 ex art. 3 del presente disciplinare;
 - d.2) Noleggio componenti accessori legati al sistema di cui al sub-lotto 1, non previsti nella fornitura base.

Il valore globale stimato della procedura è pari ad € 14.431.000,00 al netto di Iva, così suddiviso per ciascuna adesione:

Tabella 1

	Adesione principale iniziale	Adesione secondaria eventuale
Azienda Sanitaria Territoriale	Fermo	Macerata
Importo complessivo	€ 6.550.000,00	€ 6.550.000,00
Importo variazioni contrattuali in aumento (c + d.2)	€ 655.000,00	€ 655.000,00
Riscatto finale del sistema di chirurgia robotica (d.1)	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Valore adesione	€ 7.215.500,00	€ 7.215.500,00
Valore globale della procedura	€ 14.431.000,00	

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L'Operatore Economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario degli Operatori Economici o aggregazione degli Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario degli Operatori Economici sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro dieci (10) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) D.lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli Operatori Economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di cui all'art.5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori Economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. 36/2023; ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 14.431.000,00 IVA esclusa, pari al valore della procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 forniture analoghe a quella oggetto di contratto, di importo minimo pari a € 3.000.000,00 cadauna, riferito alle prestazioni effettivamente rese.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità Economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di forniture analoghe di cui all'art 6.3 richiesto in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità Economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'Operatore Economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori Economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'Operatore Economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta dell'Operatore economico, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'Operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'Operatore Economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso l'Operatore Economico che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

L'Operatore Economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'Operatore Economico sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'Operatore Economico produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore Economico.

8. SUBAPPALTO

L'Operatore Economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, previa dimostrazione di equivalenza.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari a 1%** e precisamente di importo pari ad € 144.310,00 (valore complessivo della procedura € 14.431.000,00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'Operatore Economico sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- ✓ La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto (IBAN IT23Z0306969450100000046015);
- ✓ La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno 180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D.lgs. 36/2023, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori novanta (90) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'Operatore Economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.lgs.36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 5 % *per ciascuna fino ad un massimo del 20%* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13
 - SA 8000 *"Certificazione social accountability 8000"*;
 - UNI EN ISO 9001 *"Sistemi di gestione per la qualità"*;
 - UNI ISO 45001 *"Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro"*;
 - Ecolabel *"Marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009"*;
 - EMAS *"Registrazione sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009"*;
 - UNI CEI EN ISO 13485:2016 *"Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità- Requisiti per scopi regolamentari"*;
 - UNI ISO 37001 *"Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione"*;
 - UNI/PdR 43-2 "GDPR- *"Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali n ambito ICT secondo il regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)"*;

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo in fase di gara. L'aggiudicatario dovrà effettuare sopralluogo secondo quanto previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale – sezione Capitolato tecnico

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli Operatori Economici effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 *pubblicata al seguente* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario ed il giorno indicati sulla Piattaforma, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le

operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'Operatore Economico. Si invitano pertanto gli Operatori Economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al art. 1.1 del presente disciplinare.

Ogni Operatore Economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla *dimensione massima di 20 MB per singolo file e 200 MB per singola busta*.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico;
- con la trasmissione dell'offerta, l'Operatore Economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Operatore Economico riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente all'Operatore Economico di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. L'Operatore Economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola l'Operatore Economico per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine di giorni quindici (15) dalla richiesta o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia dell'Operatore Economico alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'Operatore Economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore Economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'Operatore Economico. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'Operatore Economico un termine di dieci (10) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura. Ove l'Operatore Economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di ulteriori giorni sette (7), a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci (10) giorni. I chiarimenti resi dell'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (secondo lo schema proposto)
- 2) [DGUE](#)
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) copia PDF certificazioni richieste dall'art. 10 (garanzia provvisoria) del presente disciplinare ai fini della riduzione, non presenti nel FVOE; (facoltativo)
- 6) documentazione in caso di avalimento di cui all'art. 15.3 del presente disciplinare; (facoltativo)
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 15.4 del presente disciplinare; (facoltativo)
- 8) copia pagamento contributo ANAC;
- 9) osservazioni sul DUVRI; (facoltativo)
- 10) richiesta motivata di non divulgazione di talune informazioni relative all'appalto (a titolo esemplificativo prezzi di aggiudicazione) ai sensi dell'art. 111 comma 5 del D.lgs. 36/2023 (facoltativo)

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello schema domanda di partecipazione. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 6, lettere g) ed h) del D.lgs. 36/2023 sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'Operatore Economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'Operatore Economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'Operatore Economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'Operatore Economico dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro Operatore Economico che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'Operatore Economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile attraverso il seguente link
<https://www.asur.marche.it/documents/20182/48032/Codice+di+Comportamento+dei+Dipendenti+dell%27+Stazione+Appaltante+di+Asur+Marche+SpA+2022.pdf>

[27ASUR+Marche/c7b36675-5c6f-4aff-ba2f-2f5bee2701c0?version=1.0](https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita?version=1.0) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità accessibile al seguente link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> ;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.lgs. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dall' Operatore Economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'Operatore Economico allega alla domanda copia

conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'Operatore Economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione e l'offerta sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICIAMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

L'Operatore Economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

L'Operatore Economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L' Operatore Economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun Operatore Economico, attestante:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun Operatore Economico aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 15.1 e deve contenere, i seguenti documenti, come successivamente specificato:

- a. **Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti (RT)** articolata in n°2 paragrafi. Il primo paragrafo dovrà riferirsi ai requisiti tecnici minimi (RTm) ed essere a sua volta articolato in tanti sotto-paragrafi quanti sono i requisiti minimi richiesti indicati nell'art. 2 e nell'art. 3 (artt.3.1, 3.1.1,3.1.2,3.1.3, 3.2) del Capitolato speciale- sezione Capitolato tecnico; il secondo paragrafo dovrà riferirsi ai requisiti tecnici preferenziali (corrispondenti ai criteri di valutazione della qualità) ed essere a sua volta articolato in tanti sotto-paragrafi quanti sono i criteri (Q1-Q4) e i sub-criteri indicati nella "Tabella criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica" (Documento b.1). La RT dovrà rispettare il limite di max 50 cartelle editoriali standard (tutte numerate), compreso indice;
- b. **Allegato tecnico (AT)** a comprova obbligatoria di quanto dichiarato nella relazione tecnica, costituito a titolo esemplificativo da uno o più dei seguenti documenti: schede tecniche; dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento UE 2017/745 (presentare quella relativa al sistema robotico offerto); documentazione a dimostrazione dell'eventuale equivalenza tecnica; manuali d'uso in lingua italiana; dépliant o illustrazioni fotografiche; video/tutorial; curricula del personale a qualsiasi titolo destinato all'appalto; eventuali certificazioni; documentazione scientifica (*revisioni sistematiche di studi omogenei controllati randomizzati, studi clinici controllati randomizzati individuali, revisioni sistematiche di studi di coorte omogenei di soggetti "esposti" e "non esposti", revisioni sistematiche di studi caso-controllo, pareri di esperti basati su revisioni non sistematiche di risultati o studi meccanicistici etc.*) riferita ai campi di applicazione del sistema (clinicamente validati), ai benefici (clinici, tecnici o economici) ed alle innovazioni. Tale allegato non sarà oggetto di autonoma valutazione né conteggiato nel computo del numero massimo di cartelle della Relazione tecnica (RT).
- c. In caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento**;

Fatti salvi meri chiarimenti, eventuali carenze formali o sostanziali della documentazione tecnica (RT/AT) potranno incidere sulla valutazione dei requisiti tecnici minimi e/o preferenziali oppure comportare esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio. Saranno oggetto di valutazione solo gli elementi indicati nella relazione tecnica (RT) e sufficientemente comprovati nell'allegato tecnico (AT), se pertinente. Con specifico riferimento al

limite di n° 50 cartelle editoriali standard per lo sviluppo della RT, si precisa come lo stesso debba considerarsi pienamente adeguato nonché idoneo a garantire la par condicio tra gli Operatori Economici, evitando ripetizioni o ridondanze e agevolando l'organo di valutazione nell'identificare gli elementi effettivamente rilevanti. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza tecnica rispetto a possibili varianti tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. 36/2023; a condizione che la soluzione equivalente venga comprovata per iscritto mediante relazione tecnica del fabbricante, di un organismo terzo riconosciuto o dell'Operatore Economico o sia comunque rilevabile dalla documentazione prodotta e che la prova venga ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo.

d. L' Operatore Economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenza delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

e. Dichiarazione di segretezza dell'offerta

e.1 L'Operatore Economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

e.2 L'Operatore Economico a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere all'Operatore Economico di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. *L'offerta economica* firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi compilando il modello allegato "Schema offerta economica" (documento b.2):

- a) *prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari*, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due (2) cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (rif. art. 108 co. 9 D.lgs. 36/2023);
- c) la stima dei costi diretti (*comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa*) della manodopera (rif. art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023), esclusi costi indiretti (a titolo esemplificativo: responsabile di commessa o direttore del servizio non impiegati a titolo esclusivo o prevalente; personale che svolge attività con carattere non prevedibile ed occasionale; figure professionali che svolgono nell'appalto attività ripetitive e quindi possono operare su più appalti). Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- d) costi installazione e collaudo;
- e) costi formazione;

- f) quota profitto;
- g) prezzi di listino dell'apparecchiatura, sistema o dispositivo, accessori e consumabili;
- h) costo noleggio dispositivi opzionali a corredo del sistema di cui al sub-lotto 1, non inclusi nella fornitura base (opzione B2.2 di cui all'art. 11 del Capitolato speciale Sezione Capitolato Tecnico). Ciascun Operatore Economico potrà riportare, tra gli elementi opzionali, l'elenco degli accessori, software e hardware, legati al sistema di cui al sub-lotto 1, disponibili in aggiunta a quelli richiesti di minima ed a quelli eventualmente inseriti nell'offerta a titolo di miglioria. A tale scopo si precisa che non verranno considerati elementi opzionali i materiali di consumo legati al sistema robotico di cui al sub-lotto 1, in quanto ritenuti completamente inclusi nella fornitura base.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta dell'appalto pari ad € 6.550.000,00 e che superino il prezzo unitario di ciascun sublotto

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80/100 punti
Offerta economica	20/100 punti
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di valutazione dei criteri dell'offerta tecnica di cui al documento b.1, con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella modalità di attribuzione punteggio identificata con la lettera D vengono indicati i **“Punteggi discrezionali”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella modalità di attribuzione punteggio identificata dalla lettera T vengono indicati i **“Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

L' Operatore Economico è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40/80 per *“il punteggio tecnico complessivo”*. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui all'art. 18.4 del presente disciplinare.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio qualità, che sarà assegnato ad ogni singolo Operatore ammesso alla valutazione (quindi in possesso dei requisiti di minima previsti nel Capitolato tecnico di gara, verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$K(x) = \sum_i [W(x)_i * V(x)_i]$$

dove:

- i numero totale dei requisiti (criteri e sub-criteri) oggetto di valutazione;
- $\sum_i$ sommatoria dei punteggi per i criteri e sub-criteri di valutazione, di cui alle precedenti tabelle;
- K(x) punteggio totale attribuito all'offerta x;
- W(x)_i punteggio massimo attribuito al criterio/sub-criterio di valutazione i-esimo dell'offerta x, in base a quanto indicato nelle precedenti tabelle;
- V(x)_i è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito dalla commissione giudicatrice all'elemento di valutazione i-esimo, secondo quanto segue:

Per l'attribuzione del punteggio per i criteri e sub-criteri riportati nelle precedenti tabelle, sono state individuate due differenti metodologie:

- Tabellare (T): per tali criteri/sub-criteri il coefficiente V(x) è pari a 0 in caso di assenza del requisito e pari ad 1 in caso di presenza del requisito, in base alle indicazioni riportate nelle tabelle contenenti i criteri e sub-criteri;
- Discrezionale (D): per tali criteri/sub-criteri il punteggio sarà attribuito dai membri della Commissione giudicatrice secondo la seguente modalità:
 - ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 e 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI/CRITERI DISCREZIONALI	
0,00	Assente o gravemente insufficiente
0,25	Sufficiente
0,50	Discreto
0,75	Buono
1,00	Ottimo

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria);
- vengono calcolati i coefficienti definitivi (variabili tra 0 e 1) riportando a 1 la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti (**I riparametrazione**).

Il punteggio qualitativo finale assegnato alle singole offerte verrà calcolato nel seguente modo (**II riparametrazione**):

$$K(x)_{def} = 80 * [K(x)/K_{max}]$$

dove K_{max} è il punteggio totale maggiore tra le offerte valutate, ottenuto dalla fase precedente.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, per la determinazione del punteggio Economico verrà utilizzata la seguente formula (non lineare):

$$P(x) = 20 * V(x)$$

Dove:

$P(x)$ Punteggio Economico attribuito all'offerta x .

$V(x)$ Coefficiente ottenuto dall'offerta x secondo la modalità di seguito indicata.

$$V(x) = \left[\frac{R(X)}{R_{max}} \right]^\alpha$$

Dove:

$R(x)$ ribasso percentuale (con arrotondamento alla 2° cifra) dell'offerta x .

R_{max} ribasso massimo offerto in gara.

α coefficiente pari a 0,3.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per l'Operatore Economico i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio dell'Operatore Economico i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per l'Operatore Economico i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n , ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun Operatore Economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta dell'Operatore Economico che ha

ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri Operatori Economici un punteggio proporzionale decrescente. Parimenti, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun Operatore Economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta dell'Operatore Economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri Operatori Economici un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a numero tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D.lgs. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno e l'orario di svolgimento della prima sessione saranno comunicati agli Operatori Economici tramite Piattaforma. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il *Responsabile di fase, coadiuvato dal seggio di gara*, accede alla documentazione amministrativa di ciascun Operatore Economico, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all' art. 14 del presente disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque (5) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il

corretto svolgimento della procedura, ai sensi e nei limiti dell'art. 14 "Soccorso istruttorio" del presente disciplinare.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE (COMPRESA DEMO) ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma agli Operatori Economici ammessi alla presente fase di gara. Il Responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dagli Operatori Economici e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione, risultanti da debita verbalizzazione, sono registrati dalla Piattaforma.

Per ciascun Operatore Economico ammesso alla valutazione qualitativa **è prevista, a pena di esclusione dalla gara, una dimostrazione funzionale (demo) obbligatoria**. Funzione della *demo* non è quella di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare concretamente il possesso delle specifiche tecniche minime e preferenziali, se pertinente.

La *demo* interesserà il sistema robotico di cui al sub-lotto 1 e consisterà nell'illustrare ai membri della commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante tutti i componenti e le funzionalità del medesimo sistema, anche attraverso la simulazione multidisciplinare di casi clinici. Ciascun componente della commissione potrà provare il sistema durante tale simulazione. La *demo* dovrà essere svolta presso una show room specificatamente allestita dall'Operatore Economico presso la propria sede. Sarà onere dell'Operatore Economico garantire la presenza, durante la prova, di uno specialista di prodotto esperto, in grado di illustrare le specifiche del sistema offerto e di supportare gli operatori durante la prova. Ogni onere, diretto ed indiretto, necessario alla *demo* è da ritenersi ad esclusivo carico dell'Operatore Economico. La data della *demo* verrà comunicata all'Operatore Economico con un preavviso minimo di 15 gg solari consecutivi.

Parimenti l'Operatore Economico è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, a consentire il sopralluogo presso i propri stabilimenti al fine di verificare i processi e le condizioni produttive generali e quelle particolari descritti in offerta.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 18.4 del presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici, con le modalità di cui all'articolo 20 del presente disciplinare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara degli Operatori Economici.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli Operatori Economici ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria l'Operatore Economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori Economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti Operatori Economici, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro dieci (10) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria l'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare l'Operatore Economico che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 2.3 del presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice rende visibile agli Operatori Economici, con le modalità di cui all'articolo 20 del presente disciplinare, i prezzi offerti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 111co. 5 del D.lgs. 36/2023 (interesse pubblico o pregiudizio di legittimi interessi commerciali o alla concorrenza).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche minime, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice *oppure il seggio di gara* ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Richiamato l'art. 110 del D.lgs. 36/2023, sono considerate anormalmente basse le offerte che esprimono un ribasso superiore al 25% sulla quota da ribassare pari ad € 5.944.804,48 (IVA esclusa).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

L'Operatore Economico può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede all' Operatore Economico la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. (OMISSIS)

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Salvo il caso di unico offerente, il contratto è stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri Operatori Economici è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 59 del Codice, in caso di procedura di gara finalizzata alla stipula di accordo quadro secondo lo schema di contratto inserito nella lex specialis, la disciplina di seguito descritta si applica preliminarmente alla stipula dell'accordo quadro medesimo e, solo successivamente, alla stipula dei singoli contratti d'appalto specifico, conformi alle condizioni particolari di contratto poste a gara con ciascuno dei soggetti per i quali è prevista la facoltà di adesione. La stipula del contratto d'appalto specifico farà sorgere le obbligazioni contrattuali tra soggetto aderente e aggiudicatario medesimo, compreso tutto quanto riferito alla corretta esecuzione delle stesse (a titolo esemplificativo: ordinativi di fornitura, verifica di conformità delle prestazioni, liquidazione del corrispettivo, verifiche in corso di esecuzione, eventuali penali per inadempimento, collaudo etc.).

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale complessivo, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.lgs. 36/2023.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore economico interpellato *ove economicamente migliorative*, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

1. *Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Dlgs 36/2023, previa verifica che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:*
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
2. *Nominativo e recapiti del Responsabile di commessa ex art. 8 dello Schema di contratto – Capitolato speciale;*
3. *Giustificativo di pagamento imposta di bollo virtuale previsto dall'art. 18 co. 10 Dlgs 36/2023 (e allegato I.4) versata utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);*
4. *Copia polizza responsabilità civile verso terzi (RCT), ex art. 14 dello Schema di contratto – Capitolato speciale;*
5. *Estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 11 dello Schema di contratto – Capitolato speciale.*

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'UOC Bilancio dell'Azienda Sanitaria Territoriale di competenza quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette (7) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante <https://www.asur.marche.it/documents/20182/48032/Codice+di+Comportamento+dei+Dipendenti+dell%27ASUR+Marche/c7b36675-5c6f-4aff-ba2f-2f5bee2701c0?version=1.0>; [PIAO 2023-2025 adottato - Prevenzione della corruzione - portal \(asur.marche.it\)](#)

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.lgs. 36/2023.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo *di Ancona*. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri da nominarsi anche in corso di esecuzione, se necessario.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa parte della documentazione di gara, (Documento i).

31. ALLEGATI

Al presente disciplinare si allegano i seguenti documenti:

Documento b

- Documento b. 1 - Tabella criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica;
- Documento b.2 - Schema offerta economica.